



COMUNE DI PADOVA

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. DIVIETO DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visto:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19";

-il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il DPCM del 10/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella gazzetta ufficiale n.97 del 11-04-2020, nel quale viene confermato il divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché il divieto di spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo i casi di esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute.

- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74

- il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- l' Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020 e del 16 agosto 2020 "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 59 del 13 giugno 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Considerato che in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell' Interno ha chiarito che " nell' ambito delle misure di cui all' art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell' ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3/12/2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 e del decreto legge 16/5/2020, nonché del decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante "disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato in G.U. Serie generale n. 301 del 03/12/2020;

Richiamati:

- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 148 del 31 ottobre 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;
- Il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 167 del 10 dicembre 2020 in materia di misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19

Verificato che nel corso delle giornate di sabato 12 e domenica 13 dicembre u.s., similmente a quanto avvenuto nei principali capoluoghi italiani in considerazione delle imminenti festività natalizie e della necessità ad esse collegate, il centro storico della città è stato oggetto per tutta la fascia oraria diurna e pomeridiana di un particolare e consistente afflusso di persone tale da generare ripetuti affollamenti lungo le principali vie e piazze centrali della città;

Preso atto che tali comportamenti interessanti la circolazione pedonale nel centro storico cittadino, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, favoriscono invece la possibile diffusione dell'epidemiologia derivante dal virus Covid-19, come rilevato anche dalle dichiarazioni di Autorità sanitarie di rilievo nazionale e regionale;

Ritenuto che i fenomeni di affollamento e aggregazione incontrollata di persone nel centro storico cittadino possano verosimilmente rinnovarsi nelle prossime giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre tradizionalmente indicate come l'"ultimo week-end" utile per gli acquisti natalizi;

Dato atto che la situazione descritta in premessa è stata analizzata anche nel corso del C.O.S.P.P. tenutosi nella giornata di mercoledì 16 dicembre u.s. con l'indicazione Prefettizia di individuare ed attuare soluzioni utili a ridurre il possibile afflusso di persone nelle principali piazze e strade del centro storico;

Ritenuto opportuno, al fine di ridurre l'afflusso di persone, provvedere ad una limitazione del transito di veicoli a motore verso il centro storico istituendo un divieto di accesso nell'area delimitata dalle mura cinquecentesche dalle ore 10.00 alle ore 19.00 delle giornate di sabato 19 e domenica 20 dicembre p.v., comprensivo del divieto di circolazione dei medesimi veicoli all'interno del perimetro precitato;

Ritenuto, inoltre, opportuno prevedere, per i veicoli a motore, anche l'interdizione all'accesso dei Park Scambiatori Capolinea Nord (Pontevigodarzere), Capolinea Sud (Via Guizza), parcheggio ex Caserma Prandina e parcheggio di P.zza Insurrezione nell'arco orario compreso tra le ore 10.00 e le ore 19.00;

Ritenuto necessario adottare la presente misura restrittiva alla circolazione veicolare al fine di contenere la possibile diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale forte ripresa dei contagi da virus Covid-19 in ambito locale;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale....."

Considerato che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione, intervenendo con una riduzione della libertà di circolazione;

Dato atto di aver preventivamente trasmesso il contenuto della presente Ordinanza alla Prefettura di Padova e di averne ottenuto parere favorevole;

ORDINA

fatte salve comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e gravi e urgenti necessità disciplinate da specifica normativa anticovid-19;

1. il divieto di accesso e circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore nei giorni 19 e 20 dicembre 2020 nella fascia oraria compresa fra le ore 10.00 e le ore 19.00, all'interno della porzione di territorio comunale corrispondente al Centro Storico, con perimetro costituito dalle seguenti vie, escluse dal provvedimento, e di seguito elencate in senso orario: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta S. Giovanni, via Volturmo, piazzale Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, p.le della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Giordano Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito;
2. la deroga al divieto di transito nella corsia riservata ai mezzi pubblici di via Milazzo e via Volturmo;
3. il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore nei giorni 19 e 20 dicembre 2020 nella fascia oraria compresa fra le ore 10.00 e le ore 19.00 in via Tommaseo, tratto compreso fra via Goldoni e via Valeri, e via Gozzi, tratto compreso fra via Trieste e via Tommaseo;
4. la chiusura delle seguenti aree a parcheggio:
 - parcheggio capolinea tram nord Pontevigodarzere di via Signorini,
 - parcheggio capolinea tram sud Guizza di via Guizza Conselvana,
 - parcheggio ex caserma "Prandina" di via N. Orsini,
 - parcheggio di p.zza Insurrezione;
5. l'esenzione dal divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 per le seguenti categorie di veicoli e motivazioni:

- comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute,
 - l'uscita e il rientro dalla propria residenza, domicilio o abitazione o privata proprietà posta nell'area interdetta alla circolazione,
 - autobus adibiti al servizio pubblico di linea, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente,
 - veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense,
 - veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno,
 - veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine,
 - servizio nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni,
 - veicoli in uso ai concessionari di pubblici servizi,
 - trasporto farmaci, prodotti per uso medico e deperibili,
 - trasporto di persone e cose alle strutture sanitarie pubbliche o private,
 - veicoli in uso a paramedici e tecnici ospedalieri,
 - particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento,
 - partecipazione cerimonie funebri nuziali e battesimi,
 - veicoli in uso ai ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero,
6. di estendere la validità della disciplina ZTL all'interno di tutto il suo perimetro con orario 0-24, nei giorni 19 e 20/12/2020;
 7. di sospendere la possibilità di ingresso gratuito in ZTL alle autovetture di chi effettua acquisti nei negozi siti in ZTL o acquista cibo da asporto in ZTL di cui all'ordinanza n.2020/62/0514 del 14/11/2020 e successive modificazioni;
 8. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione, e la rimozione al termine del periodo, della segnaletica temporanea di preavviso necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
 9. ad APS Holding S.p.A. di provvedere alla chiusura dei parcheggi di competenza di cui al punto 4 della presente ordinanza.

L'inottemperanza ai divieti imposti dalla presente Ordinanza è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Giordani